

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli
Comuni
entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Alla c.a. del Direttore Generale Alessandro Nardo

E p.c.
Spett.le
Area Programmazione e Relazioni Esterne Rapporti
Con Gli Enti Locali E Loro Aggregazioni.
Coordinamento Degli Uffici Territoriali Regionali
Ufficio Territoriale Regionale Montagna
montagnaregione@pec.regione.lombardia.it

Milano, 24 marzo 2023

Prot. PU0001144

Oggetto: Richiesta integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n.5/2020, con riferimento al Rapporto di Fine Concessione (RFC) presentato dalla società EDISON S.p.A. per l'impianto di ALBANO (DONGO) - Trasmissione integrazioni punti c), d) ed e) della nota prot. n. 0001955 del 23/02/2023

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto, forniamo di seguito puntuali riscontri alla richiesta di integrazioni relative ai punti c), d) ed e) formulate da codesta spettabile Amministrazione per la concessione di Dongo.

Gli allegati citati sono scaricabili dalla cartella Onedrive tramite il seguente link: [Allegati integrazioni punti c\) d\) e\)](#)
Ci rendiamo disponibili a trasmettere la documentazione anche su supporto digitale (cd-rom), tramite apposito corriere specializzato.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

Punto c) Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Ad integrazione degli interventi indicati al punto c) della nota in oggetto, si conferma quanto indicato nell'Allegato 4) del RFC relativo agli interventi di manutenzione eseguiti per la concessione di Dongo.

Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti al fine di garantire lo stato di regolare funzionamento dei beni e delle opere, come imposto dalla relativa disciplina di legge e/o dalla concessione.

Sul concessionario grava infatti l'obbligo di realizzare interventi che, come quelli di manutenzione, rispondono alla necessità di garantire e sviluppare l'efficienza degli impianti conformemente a quanto previsto nell'atto di concessione e dalla disciplina di legge.

Giova ricordare che, l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dispone il riconoscimento dell'indennizzo *"... In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente ..."* (sottolineatura aggiunta).

Inoltre, dato che il R.D. n. 1775 del 1933 e i singoli disciplinari di concessione impongono ai concessionari di porre in essere tutti gli interventi necessari *"per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti"*, risultano indennizzabili tutti gli investimenti che oggettivamente rispondano alla necessità di garantire e sviluppare l'efficienza degli impianti conformemente a quanto previsto nell'atto di concessione.

In ogni caso, è tuttora in corso negli archivi della Società una ricerca finalizzata a reperire le comunicazioni scambiate nel tempo – in parte in anni molto risalenti – con l'amministrazione concedente in merito alla realizzazione degli interventi.

Punto d) Valutazioni economiche

Con riferimento alla prima richiesta di cui al punto d), si precisa che la Scrivente con il Rapporto di Fine Concessione (Allegato 1) ha fornito una ricostruzione del valore residuo dei beni c.d. asciutti, mediante perizia asseverata, ai sensi del comma 1-ter (n), 1) e 2) dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e dell'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 5/2020.

Con riguardo alla seconda richiesta di cui al punto d), la scrivente Società ritiene innanzitutto necessario sottolineare che nell'ordinamento italiano le opere asciutte, a differenza delle opere bagnate (che alla scadenza della concessione divengono obbligatoriamente di proprietà del concedente), sono di esclusiva proprietà del concessionario, e sono dunque a tutti gli effetti beni privati (v. in primis, al riguardo, l'art. 25 del R.D. n. 1775/1933). Pertanto, con riguardo ai criteri e alla metodologia di valorizzazione in caso di devoluzione dal concessionario uscente a quello entrante o, in alternativa, al concedente (qualora questi eserciti la relativa facoltà), il trattamento delle suddette opere asciutte deve necessariamente rispettare ed essere coerente con la garanzia costituzionale della proprietà privata (art. 42 della Costituzione) e non può quindi introdurre alcun elemento di indebita ed ingiustificata penalizzazione (che, tra l'altro, potrebbe comportare rischi significativi sul piano della continuità della gestione e dunque della sicurezza

degli impianti e dell'interesse pubblico alla produzione da fonte rinnovabile). Risulta conseguentemente da escludere che la valorizzazione delle opere asciutte possa limitarsi alla sola parte non ancora ammortizzata, e così pure che per la loro valorizzazione possa trovare applicazione un criterio non di mercato: e infatti, come emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. ad esempio Corte di Giustizia, 28 gennaio 2016, causa C-375/14, Laezza, insieme con le Conclusioni dell'Avvocato Generale Nils Wahl, depositate in data 26 novembre 2015), la cessione di un bene privato, anche se già interamente ammortizzato, deve comunque avvenire ad un prezzo coerente con il suo valore economico corrente, dunque con il suo valore di mercato o *fair value*.

Da quanto sopra precisato risulta quindi che il criterio a cui la scrivente Società ha fatto riferimento nel suo Rapporto di Fine Concessione per valorizzare le opere asciutte di sua proprietà, vale a dire il criterio del “Valore allo Stato d’Uso” (VSU) – che risulta dal valore di ricostruzione a nuovo del bene, con la tecnica e la tecnologia disponibile al momento, per fornire un'utilità equivalente o comparabile a quella dei beni in esame, applicando un coefficiente di degrado per rettificare il valore in relazione allo stato degli impianti –, rappresenta una misura del tutto corretta per valorizzare a prezzi correnti le medesime opere. Il riferimento a tale criterio di “Valore allo Stato d’Uso” (VSU) trova infatti piena conferma e validità nel *corpus* di prassi e regole contabili introdotto a livello internazionale per determinare il *fair value*, o valore di mercato, di asset, in quanto consente di tener opportunamente conto del reale *status* economico e fisico delle opere, e dunque anche di quegli investimenti realizzati nel corso della concessione che hanno comportato un aumento della loro produttività e/o un prolungamento della loro vita utile.

La Società, nel confermare quindi l'approccio metodologico adottato nel RFC, precisa che la “quota dei beni asciutti ammortizzati” coincide con la differenza fra il “*valore di ricostruzione a nuovo*” e il “*valore allo stato d'uso*” indicati nelle perizie asseverate, ovvero con il deprezzamento del valore degli stessi per effetto del loro ordinario utilizzo dall'anno di costruzione o installazione e tenuto conto degli interventi di manutenzione effettuati.

Si sottolinea infine che, alla luce di quanto si è sopra precisato, è ovviamente da escludere che possa assumere rilievo ai fini in esame il c.d. valore contabile dei beni da valorizzare: ciò che conta agli effetti dell'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 79/1999 e dell'art. 3, comma 1, lett. j) della l.r. 5/2020 è il valore industriale residuo dei beni, da calcolare secondo il metodo indicato nel RFC (e sopra confermato).

In questa prospettiva gli atti contabili “contenenti i dati e le informazioni utili per la determinazione del prezzo”, di cui la Vostra comunicazione chiede la trasmissione, non possono che assumere un rilievo solo indiretto e secondario, cioè solo se ed in quanto risultino in concreto significativi dell'effettivo valore di mercato delle opere asciutte. Il che però nel caso in esame non si verifica, innanzitutto perché le vite utili e i conseguenti valori residui usati nella contabilizzazione dei beni delle concessioni idroelettriche sono da tempo negativamente influenzati dalla

manca di un riferimento temporale certo. L'assenza di un corretto riferimento temporale porta le società interessate a dover stimare in modo molto soggettivo i valori residui, non di rado utilizzando criteri inadeguati a tal fine. Dal che deriva che, in assenza di regole certe, spesso le elaborazioni contabili sono limitate a stime di carattere algebrico lontane dal valore dei beni esprimibile da una contabilità a valori storici. A questo si aggiunge che il valore contabile è influenzato dalle operazioni straordinarie che hanno riguardato la società nel corso della sua vita (conferimenti, fusioni, passaggi agli IAS): queste operazioni di fatto comportano la non comparabilità di valore di un bene soggetto a tali operazioni rispetto ad un bene che è rimasto nel tempo nella stessa società senza aver subito operazioni straordinarie.

Pertanto, non esistono degli atti contabili univoci che conducono ad un valore univoco: per tale motivo, Edison ha chiesto ad un soggetto esterno e indipendente di valutare il valore residuo dei beni in questione, ritenendo, in piena coerenza con i principi consolidati in tema di valorizzazione degli assets aziendali in vista del loro possibile trasferimento a terzi, che lo stesso sia il metodo più oggettivo per esprimere il valore residuo dei beni.

Punto e) Manuali d'uso

Si allegano i manuali d'uso e di manutenzione disponibili relativi alla concessione di Dongo (cfr. cartella allegata "Manuali Dongo").

Cordiali saluti

EDISON SPA

Ing. Marco Stanzalino

Vice Presidente Esecutivo